

Legge federale sul materiale bellico (LMB)

Modifica del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 2011¹,
decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 1996² sul materiale bellico è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 7 capoverso 1 lettera a l'espressione «a chiunque» è sostituita con «ad altri».*

² *Nell'articolo 34 capoverso 1 lettera a l'espressione «affida a un terzo» è sostituita con «fornisce ad altri».*

³ *Nell'articolo 34 capoverso 1 lettera a l'espressione «immagazzina» è sostituita con «deposita».*

⁴ *Negli articoli 34 capoverso 1 lettera b e 35 capoverso 1 lettera b l'espressione «un terzo» è sostituita con «altri».*

⁵ *Nell'articolo 35 capoverso 1 lettera a l'espressione «ad alcuno» è sostituita con «ad altri».*

Titolo prima dell'art. 7

Capitolo 2: Materiale bellico vietato

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ È vietato:

- a. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo;
- b. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
- c. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

¹ FF 2011 5323

² RS 514.51

² È permesso conservare o trasferire un numero limitato di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle mine antiuomo e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.

Art. 8a Munizioni a grappolo

¹ È vietato:

- a. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo;
- b. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
- c. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

² Il capoverso 1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile.

³ È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contro-misure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.

Art. 8b Divieto del finanziamento diretto

¹ È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato.

² Per finanziamento diretto ai sensi della presente legge s'intende la concessione diretta di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili ai fini del pagamento o dell'anticipazione di spese e oneri connessi con lo sviluppo, la fabbricazione o l'acquisto di materiale bellico vietato.

Art. 8c Divieto del finanziamento indiretto

¹ È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.

² Per finanziamento indiretto ai sensi della presente legge s'intende:

- a. la partecipazione a società che sviluppano, fabbricano o acquistano materiale bellico vietato;
- b. l'acquisto di obbligazioni o altri prodotti d'investimento emessi da siffatte società.

Art. 33 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2 e 3

¹ ...

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 34 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2, 3 e 5

¹ ...

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

⁵ L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale³ è applicabile.

Art. 35 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2 e 3

¹ ...

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Art. 35a Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo

¹ Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l'articolo 8a capoverso 3:

- a. sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo;
- b. induce altri a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o
- c. favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

³ RS 311.0

Art. 35b Inosservanza del divieto di finanziamento

¹ Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 o 8a capoverso 3, infrange il divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità di un'infrazione al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c.

Art. 36 cpv. 1, comminatoria penale, e 4

¹ ...

è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

⁴ L'azione penale si prescrive in cinque anni.

II

Il Codice di procedura penale⁴ è modificato come segue:

Art. 269 cpv. 2 lett. d

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- d. legge federale del 13 dicembre 1996⁵ sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34–35b;

Art. 286 cpv. 2 lett. d

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- d. legge federale del 13 dicembre 1996⁶ sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34–35b;

⁴ RS 312.0

⁵ RS 514.51

⁶ RS 514.51

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 luglio 2012.⁷

² La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2013⁸.

23 gennaio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷ FF 2012 3067

⁸ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 17 gennaio 2013.

